CONCERNENTE CESSIONE AL MUNICIPIO DI NAPOLI DEL FABBRICATO DETTO DELLA MADDALENA AI CRISTALLINI

Art. 1

Il Governo del Re e' autorizzato a cedere gratuitamente al Municipio di Napoli il fabbricato detto «della Maddalena ai Cristallini», del quale il Municipio ha gia' l'uso, in cambio di quello di Donnalbina, che gli era stato ceduto per effetto della legge 7 luglio 1868, e che, per virtu' della presente legge, rientra nella disposizione del Fondo pel culto.

Versione in vigore dal 6 agosto 1901, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Concernente cessione al Municipio di Napoli del fabbricato detto della Maddalena ai Cristallini
Estremi	Legge 7 luglio 1901, n. 342
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 luglio 1901

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/concernente-cessione-al-municipio-di-napoli-del-fabbricato-detto/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it